

Reg.delib.n. **1194**

Prot. n. 35 - S036

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

L.p. 16/93. Art. 21 e 24. Integrazione al sistema tariffario provinciale dei servizi di trasporto pubblico e disciplina del nuovo titolo di viaggio "carta a scalare".

Il giorno **09 Maggio 2008** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**LORENZO DELLAI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE**MARGHERITA COGO****ASSESSORI****REMO ANDREOLLI****MARCO BENEDETTI****OLIVA BERASI****OTTORINO BRESSANINI****MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI****TIZIANO MELLARINI****FRANCO PANIZZA**

Assenti:

GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

LA DIRIGENTE**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 21 della L.p. 16/93 stabilisce che la Giunta Provinciale approva annualmente le tariffe ordinarie ed agevolate, nonché i titoli di viaggio, dei servizi pubblici di trasporto extraurbani, anche eventualmente estesi in ambito urbano secondo quanto disposto dalla deliberazione n° 2368 di data 13 marzo 1998.

Con deliberazione n. 1356 di data 29 giugno 2007 la Giunta provinciale determinava la tariffa per il trasporto studenti per l'anno 2007/2008 parametrandola alla condizione economico-patrimoniale delle famiglie secondo il modello di "Dichiarazione sostitutiva ICEF" come approvato con la deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005; con deliberazione n. 1410 di data 1° luglio 2005 e n. 1284 di data 23 giugno 2006 era stata approvata la "Disciplina per l'applicazione del modello di Dichiarazione ICEF alla tariffa-famiglia per il trasporto degli studenti" contenente le specifiche al modello ICEF per la tariffa-studenti relativa al trasporto scolastico.

Con la presente deliberazione, al fine di fornire una disciplina completa su situazioni presentatesi nella prassi applicativa, si intendono approvare le seguenti integrazioni alle disposizioni relative all'accesso alla tariffa agevolata per gli studenti frequentanti gli Istituti superiori fino alla quinta classe:

- si stabilisce, con validità per le tariffe relative all'a.s. 2008/2009, che presupposto per l'accesso alle riduzioni secondo il parametro ICEF sia la residenza/domicilio delle famiglie interessate in Provincia di Trento; le altre famiglie pagano la tariffa massima;
- si stabilisce, con validità per le tariffe relative all'a.s. 2008/2009, che possano accedere ai benefici della categoria "studenti fino alla 5^a superiore" gli studenti frequentanti un solo ciclo di Scuola Superiore, terminato il quale gli studenti saranno inseriti nella categoria "studenti universitari";
- si stabilisce, ora per allora, con validità anche per le tariffe relative all'a.s. 07/08, che, nel caso in cui una famiglia abbia pagato la tariffa massima e presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione della tariffa trasporti, si può accogliere di norma la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza riscontrata a seguito del calcolo ICEF solo se la domanda perviene alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno a cui la tariffa si riferisce (p.es. per la tariffa 2007/2008 entro il 31 ottobre 2007).

Si propone altresì di sostituire, in relazione all'anno scolastico 2008/2009, l'allegato B della deliberazione n. 1284 di data 23 giugno 2006 e ss.mm., concernente la "Disciplina per l'applicazione del modello di Dichiarazione ICEF alla tariffa-famiglia per il trasporto degli studenti" con l'Allegato n. 1 parte integrante alla presente deliberazione, prevedendo l'aggiornamento dell'anno solare da prendere in considerazione per la valutazione dei redditi e patrimoni, nonché la ricomprensione nel nucleo familiare del genitore richiedente anche del genitore non convivente che abbia riconosciuto il figlio, salvo il caso di affidamento esclusivo all'altro genitore disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Si propone infine di mantenere invariato quanto altro stabilito dalla deliberazione n. 1356 di data 29 giugno 2007.

Il Relatore propone altresì le seguenti modifiche al sistema tariffario provinciale.

1) di disciplinare l'introduzione della nuova carta a scalare consistente in un nuovo titolo di viaggio, caricabile sia su una tessera anonima sia su una smart card nominativa (lavoratori, pensionati, studenti), che permette di viaggiare con tutti i servizi di trasporto pubblico locale, sia su strada che su ferrovia; di approvare conseguentemente l'Allegato n. 2 consistente nelle specifiche del nuovo titolo di viaggio;

2) di stabilire che con decorrenza 1° luglio 2008 i seguenti sconti sui biglietti di corsa semplice:

- carta verde lavoratori;
- carta verde studenti;
- corsa60 lavoratori;
- corsa60 studenti universitari e studenti universitari fuori Provincia;
- biglietto pensionati (sconto 40%);

saranno sostituiti dai nuovi meccanismi agevolativi previsti dalla carta a scalare;

3) di stabilire che, nei casi in cui vi sia una sospensione temporanea dei collegamenti di rete oppure un mancato funzionamento della smart card (quando all'apparenza non presenti segni di rotture) che non consentano il caricamento degli abbonamenti, considerata l'assenza di responsabilità dell'utente e i tempi presumibili di risoluzione delle problematiche citate, le biglietterie interessate delle società di trasporto possano rilasciare un biglietto gratuito con validità massima fino al giorno successivo al suo rilascio;

4) di stabilire che, se si utilizzano in ambito urbano mezzi extraurbani in mancanza di titolo di viaggio elettronico, si debba utilizzare il biglietto urbano prestampato; in alternativa si dovrà pagare il biglietto extraurbano corrispondente alla fascia chilometrica percorsa;

5) di stabilire che presupposto per l'accesso alle agevolazioni previste dalla "categoria G" (disabili) sia la residenza/domicilio in Provincia di Trento dei soggetti interessati;

6) di consentire (oltre alla possibilità di riemissione del titolo di viaggio a favore di membri del medesimo nucleo familiare) il rimborso dell'abbonamento annuale (esclusi gli abbonamenti studenti a tariffa-famiglia) di tipo extraurbano o di libera circolazione, a prescindere dalle cause, per metà dell'importo pagato, qualora la richiesta sia presentata alla Provincia entro i primi 6 mesi di validità dell'abbonamento stesso.

7) di prevedere, ai sensi dell'art. 21 della L.p. 16/93, il rilascio di tessere di circolazione gratuita, per ragioni di servizio compresi i trasferimenti casa – lavoro, con consueto obbligo di validazione, a favore dei dipendenti di Trentino trasporti e Trenitalia la cui residenza e sede di lavoro sia in Provincia di Trento;

8) di prevedere, ora per allora a partire dal 10 marzo 2008, la validità di tessere di libera circolazione gratuita, con consueto obbligo di validazione, a favore degli operatori in servizio civile volontario per i trasferimenti casa-sede del servizio o per ragioni di servizio;

9) di stabilire, con decorrenza 1° settembre 2008, in Euro 2,00 il sovrapprezzo (rispetto al pagamento della corsa) a carico di chi, da fermate con biglietteria a terra operativa (si intende come biglietterie operative anche quelle automatiche, salvo il caso di guasti), salga a bordo mezzo privo del titolo di viaggio avvisando immediatamente il personale addetto a bordo al fine di evitare la sanzione;

10) di stabilire che, nel caso di istituzioni di nuove fermate dei servizi su gomma, qualora sia verificato che la nuova fermata possa causare un'eccessiva perdita di tempo per l'emissione dei biglietti, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza della linea, il Servizio Comunicazioni e trasporti, in accordo con la Trentino trasporti, può stabilire di autorizzare la salita di utenti solo se già in possesso di titolo di viaggio elettronico o cartaceo, in caso diverso prevedendo l'applicazione del sovrapprezzo di cui al precedente punto 9;

11) di integrare gli appartenenti alle Forze dell'Ordine (così come individuati con deliberazione n° 879 di data 14 aprile 2000 e ss.mm.), ai quali è consentita la libera circolazione provinciale (sia urbana che extraurbana), con gli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale con qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui al D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 art. 14";

di prevedere, in accordo con il Commissariato del Governo per le forze dell'ordine statali, con il Progetto di supporto e coordinamento interventi in materia di sicurezza per i Corpi di Polizia Municipale intercomunale, e con il Dipartimento Risorse forestali e montane per quanto riguarda il Corpo forestale provinciale, le modalità del monitoraggio degli spostamenti degli addetti al fine di individuare coordinate modalità di presenza e controllo a bordo dei mezzi;

12) di stabilire in Euro 10,00 alla settimana la tariffa a carico di studenti di Istituti Superiori che si domiciliavano in Provincia di Trento per scambi culturali con Scuole Trentine (fino ad un massimo di un mese); a tali studenti sarà rilasciato tesserino cartaceo di libera circolazione;

di stabilire che tale tariffa sia introitata al capitolo 131640 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi;

13) di stabilire, con decorrenza 1 settembre 2008, modificando l'attuale disciplina che nel prevedere la libera circolazione provinciale ha determinato fenomeni di evasione tariffaria, che gli studenti universitari in possesso di abbonamento annuale extraurbano possano beneficiare della libera circolazione gratuita in ambito urbano, prevedendo il ricorso alla carta scalare per i titolari di abbonamento urbano che intendano viaggiare sulla rete extraurbana a tariffe agevolate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - visti gli atti citati in premessa;
 - vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 21;
 - viste le deliberazioni citate in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di sostituire, come precisato in premessa, l'allegato B della deliberazione n. 1284 di data 23 giugno 2006 e ss.mm., concernente la "Disciplina per l'applicazione del modello di Dichiarazione ICEF alla tariffa-famiglia per il trasporto degli studenti", con l'Allegato n. 1 parte integrante della presente deliberazione;

nonché di mantenere invariato quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 1356 di data 29 giugno 2007;
2. di prevedere altresì quanto segue relativamente alla tariffa per gli studenti fino alla quinta classe delle scuole superiori:
 - si stabilisce, con validità per le tariffe relative all'a.s. 2008/2009, che presupposto per l'accesso alle riduzioni secondo il parametro ICEF sia la residenza/domicilio delle famiglie interessate in Provincia di Trento; le altre famiglie pagano la tariffa massima;
 - si stabilisce, con validità per le tariffe relative all'a.s. 2008/2009, che possano accedere ai benefici della categoria "studenti fino alla 5^a superiore" gli studenti frequentanti un solo ciclo di Scuola Superiore, terminato il quale gli studenti saranno inseriti nella categoria "studenti universitari";
 - si stabilisce, ora per allora, con validità anche per le tariffe relative all'a.s. 07/08, che, nel caso in cui una famiglia abbia pagato la tariffa massima e presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione della tariffa trasporti, si può accogliere di norma la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza riscontrata a seguito del calcolo ICEF solo se la domanda perviene alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno a cui la tariffa si riferisce (p.es. per la tariffa 2007/2008 entro il 31 ottobre 2007);
3. di approvare le seguenti ulteriori modifiche al sistema tariffario provinciale:
 - di disciplinare l'introduzione della nuova carta a scalare consistente in un nuovo titolo di viaggio, caricabile sia su una tessera anonima sia su una smart card nominativa (lavoratori, pensionati, studenti), che permette di viaggiare con tutti i servizi di trasporto pubblico locale, sia su strada che su ferrovia; di approvare conseguentemente l'allegato n. 2 consistente nelle specifiche del nuovo titolo di viaggio;
 - di stabilire che con decorrenza 1° luglio 2008 i seguenti sconti sui biglietti di corsa semplice:
 - carta verde lavoratori;
 - carta verde studenti;
 - corsa60 lavoratori;
 - corsa60 studenti universitari e studenti universitari fuori Provincia;
 - biglietto pensionati (sconto 40%);saranno sostituiti dai nuovi meccanismi agevolativi previsti dalla carta a scalare;
 - di stabilire che, nei casi in cui vi sia una sospensione temporanea dei collegamenti di rete oppure un mancato funzionamento della smart card (quando all'apparenza non presenti segni di rotture) che non consentano il caricamento degli abbonamenti, considerata l'assenza di responsabilità dell'utente e i tempi presumibili di risoluzione delle problematiche citate, le biglietterie interessate delle società di trasporto possano rilasciare un biglietto gratuito con validità massima fino al giorno successivo al suo rilascio;
 - di stabilire che, se si utilizzano in ambito urbano mezzi extraurbani in mancanza di titolo di viaggio elettronico, si debba utilizzare il biglietto urbano prestampato; in alternativa si dovrà pagare il biglietto extraurbano corrispondente alla fascia chilometrica percorsa;
 - di stabilire che presupposto per l'accesso alle agevolazioni previste dalla "categoria G" (disabili) sia la residenza/domicilio in Provincia di Trento dei soggetti interessati;
 - di consentire (oltre alla possibilità di riemissione del titolo di viaggio a favore di membri del medesimo nucleo familiare) il rimborso dell'abbonamento annuale (esclusi gli abbonamenti per studenti a tariffa famiglia), di tipo extraurbano o di libera circolazione, a prescindere dalle cause, per metà dell'importo pagato, qualora la richiesta sia presentata alla Provincia entro i primi 6 mesi di validità dell'abbonamento stesso;

- di prevedere, ai sensi dell'art. 21 della L.p. 16/93, il rilascio di tessere di circolazione gratuita, per ragioni di servizio compresi i trasferimenti casa – lavoro, con consueto obbligo di validazione, a favore dei dipendenti di Trentino trasporti e Trenitalia la cui residenza e sede di lavoro sia in Provincia di Trento;
- di prevedere, ora per allora a partire dal 10 marzo 2008, il rilascio di tessere di libera circolazione gratuita, con consueto obbligo di validazione, a favore degli operatori in servizio civile volontario per i trasferimenti casa-sede del servizio o per ragioni di servizio;
- di stabilire, con decorrenza 1° settembre 2008, in Euro 2,00 il sovrapprezzo (rispetto al pagamento della corsa) a carico di chi, da fermate con biglietteria a terra operativa (si intende come biglietterie operative anche quelle automatiche, salvo il caso di guasti), salga a bordo mezzo privo del titolo di viaggio avvisando immediatamente il personale addetto a bordo al fine di evitare la sanzione;
- di stabilire che, nel caso di istituzioni di nuove fermate dei servizi su gomma, qualora sia verificato che la nuova fermata possa causare un'eccessiva perdita di tempo per l'emissione dei biglietti, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza della linea, il Servizio Comunicazioni e trasporti, in accordo con la Trentino trasporti, può stabilire di autorizzare la salita di utenti solo se già in possesso di titolo di viaggio elettronico o cartaceo, in caso diverso prevedendo l'applicazione del sovrapprezzo di cui al precedente punto;
- di integrare gli appartenenti alle Forze dell'Ordine (così come individuati con deliberazione n° 879 di data 14 aprile 2000 e ss.mm.), ai quali è consentita la libera circolazione provinciale (sia urbana che extraurbana), con gli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale con qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui al D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 art. 14";
- di prevedere, in accordo con il Commissariato del Governo per le forze dell'ordine statali, con il Progetto di supporto e coordinamento interventi in materia di sicurezza per i Corpi di Polizia Municipale intercomunale, e con il Dipartimento Risorse forestali e montane per quanto riguarda il Corpo forestale provinciale, le modalità del monitoraggio degli spostamenti degli addetti al fine di individuare coordinate modalità di presenza e controllo a bordo dei mezzi;
- di stabilire in Euro 10,00 alla settimana la tariffa a carico di studenti di Istituti Superiori che si domiciliano in Provincia di Trento per scambi culturali con Scuole Trentine (fino ad un massimo di un mese); a tali studenti sarà rilasciato tesserino cartaceo di libera circolazione;
di stabilire che tale tariffa sia introitata al capitolo 131640 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi;
- di stabilire, con decorrenza 1 settembre 2008, per le motivazioni in premessa citate, che gli studenti universitari in possesso di abbonamento annuale extraurbano possano beneficiare della libera circolazione gratuita in ambito urbano, prevedendo il ricorso alla carta scalare per i titolari di abbonamento urbano che intendano viaggiare sulla rete extraurbana a tariffe agevolate.

IZ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 7 RIFERIMENTO: 2008-S036-00078

**DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI
DICHIARAZIONE ICEF ALLA TARIFFA-FAMIGLIA PER IL
TRASPORTO DEGLI STUDENTI**

(dalla scuola materna alla scuola superiore nonché per i centri socio-educativi)

La presente disciplina detta le specifiche al modello di "Dichiarazione ICEF" e relative istruzioni, approvati con deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005, valide per la tariffa-famiglia per il trasporto studenti

1. Beneficiario agevolazione

Ai fini del presente regolamento il beneficiario dell'agevolazione relativa alla tariffa-famiglia per il trasporto degli studenti frequentanti le scuole materne, elementari, medie inferiori e medie superiori (fino alla 5^a classe) nonché i centri socio-educativi risulta essere uno dei due genitori (o affidatario) dello studente.

2. Nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito da quanto segue.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

- b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il genitore non convivente che abbia riconosciuto il figlio fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente, salvo il caso di affidamento esclusivo del figlio all'altro genitore disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a sè stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

3. Nucleo autonomo

E' da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni;
- possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (Euro 2.840,51).

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrebbe considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell'ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica andrebbe riferita all'intero nucleo.

4. Scala di equivalenza

Ai fini della dichiarazione ICEF si tiene conto della scala di equivalenza approvata con deliberazione n. 534 del 16 marzo 2001.

5. Valutazione del reddito

Ai fini della dichiarazione ICEF il reddito netto viene valutato secondo la seguente griglia.

Categoria di reddito	% di valutazione
Reddito da pensione	100%
Reddito da lavoratore autonomo, imprenditore, agricoltore, percettore di redditi occasionali	95%
Reddito da lavoro dipendente o assimilato	90%

6. La ponderazione dei redditi e del patrimonio nel nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto destinatario dell'agevolazione.

Al 100% il reddito del soggetto destinatario dell'agevolazione, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio" e del genitore non convivente che abbia riconosciuto il figlio, salvo il caso di affidamento esclusivo all'altro genitore disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

7. Franchigie patrimonio mobiliare ed immobiliare

Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia di "non dichiarabilità" di Euro 5.000 per ogni membro del nucleo familiare, come stabilito dalla deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005.

L'abitazione di residenza e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio.

La somma dei patrimoni mobiliari (al netto della franchigia sopra indicata) e immobiliari è considerata al netto di una franchigia di € 25.000 e concorre nella misura del 20% fino ai primi 40.000 Euro oltre la franchigia e nella misura del 60% per gli importi successivi.

8. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per quanto riguarda le tariffe scolastiche relative all'a.s. 2008/2009, nella Dichiarazioni sostitutive ICEF va indicato il reddito relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2007), mentre va indicato il patrimonio alla data del 31 dicembre 2007

Allegato parte integrante
allegato 2 - specifiche carta a scalare

CARTA A SCALARE ANONIMA

Venduta presso le biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. e di Trenitalia S.p.A. e presso i tabaccai e giornalai autorizzati ad un prezzo di 10 €, di cui 6 € utilizzabili da subito per viaggiare. I rimanenti 4 € rappresentano il costo una tantum della tessera.

Sono previste ricariche da 10 Euro fino a 100 Euro con tagli variabili di 5 euro in 5 euro (l'operazione di ricarica potrà essere effettuata presso le biglietterie delle concessionarie senza costi aggiuntivi).

La carta a scalare consente di viaggiare indistintamente su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, siano essi urbani o extraurbani, su gomma o su ferro, eccettuati servizi pubblici sperimentali.

La carta anonima è cedibile e può essere utilizzata anche contemporaneamente con altri famigliari.

Applica automaticamente la tariffa corrispondente al contratto più favorevole all'utente e consente sconti alla ricarica in relazione al consumato/giorno.

Per utilizzare la tessera è necessario effettuare la validazione a bordo mezzo o in stazione all'inizio (check-in) e alla fine (check-out) di ogni viaggio, con eccezione dei mezzi urbani dove è sufficiente il solo check-in ad ogni viaggio. Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica è in grado di calcolare e defalcare dall'importo caricato l'esatto importo del viaggio effettuato dall'utente.

Per le specifiche modalità di check in/check out vedi allegato 1.

Se non si effettua check out verrà defalcato automaticamente l'importo di 5 Euro (anche per viaggi multipersona).

E' consentito l'utilizzo della tessera fino ad un credito minimo di 0,80 Euro.

Qualora l'importo del viaggio sia superiore a tale importo il debito sarà detratto all'atto della successiva ricarica.

La carta a scalare applica, nel suo primo utilizzo, gli esatti importi dei biglietti di corsa semplice urbani ed extraurbani applicando l'integrazione oraria per i percorsi urbani e l'integrazione chilometrica per i percorsi extraurbani.

a) Integrazione oraria urbana: l'integrazione temporale in ambito urbano va estesa fino ad una eventuale tariffa giornaliera, tenendo conto dell'applicazione della tariffa più conveniente per l'utente; verrà applicata in maniera progressiva l'integrazione temporale più conveniente associata alla tariffa collegata ai biglietti venduti come carnet (es. 70 min – collegato al biglietto venduto come carnet per cui 0,80 Euro -, 120 min – collegato al biglietto venduto come carnet per cui 1,10 Euro, giornaliera – collegato al biglietto venduto come carnet per cui 2,20 Euro).

Qualora venga effettuata una validazione extraurbana tra due validazioni urbane, le regole di integrazione urbana si applicano prescindendo dal viaggio extraurbano; la validazione extraurbana seguirà la logica di tariffazione dell'extraurbano.

La tariffa minima da applicare per un viaggio nell'ambito d'area sarà quella relativa al biglietto urbano in ambito comunale anche se il viaggio viene effettuato attraversando e/o scendendo in una fermata di un comune dell'area urbana diverso da quello intercettato in fase di check-in.

b) Integrazione tariffaria chilometrica: il tempo di integrazione Extraurbana è di 2 ore. Il tempo di integrazione si intende tra l'ultimo check-out e il successivo check-in.

Nel caso di utilizzo di servizi ferroviari, il check out dovrà avvenire al massimo entro 4 ore dal check in.

Viaggi in ambito urbano su mezzi extraurbani:

In questo caso l'utente, essendo su un mezzo extraurbano, ha l'obbligo di effettuare Check-in e Check-out; se non esistono integrazioni precedenti il sistema ne apre

contemporaneamente due sia in ambito urbano che extraurbano e applica comunque la tariffa urbana. I dati di ritorno prevedranno due record di cui uno a importo zero.

se esistono integrazioni già aperte, la nuova segue la precedente: se la precedente è extraurbana ne seguirà una extraurbana con l'applicazione dell'integrazione extraurbana; se la precedente è urbana ne seguirà una urbana (anche per ulteriori viaggi su mezzi extraurbani in ambito urbano);

Viaggi in ambito extraurbano ed urbano:

Se l'utente effettua due viaggi extraurbani, entro il tempo di integrazione e tra i due viaggi si utilizza il servizio urbano, la validazione in ambito urbano non inficia l'applicazione dell'integrazione tariffaria extraurbana.

Utilizzo carta a scalare anonima in modalità "famiglia":

Nel caso di utilizzo della carta a scalare per viaggi famigliari (fino ad un massimo di 6 persone) l'utente dovrà digitare il numero di persone interessate al viaggio ad ogni check in (se il numero varia non potrà beneficiare delle integrazioni orarie e chilometriche).

Nel caso di cambio del numero di viaggiatori in un viaggio nella stessa Area (Urbana o Extraurbana) l'integrazione precedentemente presente per quella area non potrà essere ripresa per viaggi futuri.

Alla ricarica vengono applicati sconti che sono pari alla metà di quelli relativi alla carta a scalare nominativa di cui a seguire (vedi paragrafo "Gli sconti").

Nel caso di danneggiamento della tessera è consentito il ricaricamento degli importi non consumati sulla precedente carta a scalare anonima (non è consentito il duplicato nel caso di smarrimento/furto della tessera anonima).

CARTA A SCALARE NOMINATIVA

Il titolo di viaggio CARTA A SCALARE potrà anche essere caricato su una smart card nominativa (lavoratori, studenti, pensionati), consentendo agli abbonati di viaggiare su tratte diverse da quelle dell'abbonamento senza la necessità di acquistare il biglietto di corsa singola. Sono previste cariche/ricariche da 10 Euro fino a 100 Euro con tagli variabili di 5 euro in 5 euro.

La carta a scalare consente di viaggiare indistintamente su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, siano essi urbani o extraurbani, su gomma o su ferro, eccettuati servizi pubblici sperimentali.

Per utilizzare la tessera è necessario effettuare la validazione a bordo mezzo o in stazione all'inizio (check-in) e alla fine (check-out) di ogni viaggio, con eccezione dei mezzi urbani dove è sufficiente il solo check-in ad ogni viaggio. Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica è in grado di calcolare e defalcare dall'importo caricato l'esatto importo del viaggio effettuato dall'utente.

Per le specifiche modalità di check in/check out vedi allegato 1.

Solo per il titolo di viaggio caricato su smart card nominativa l'utente dovrà, sia in salita che in discesa, premere un tasto sulla validatrice prima di effettuare la validazione e attendere, oltre all'accensione della luce verde, la comparsa del messaggio che conferma l'esito positivo della validazione.

Se non si effettua check out verrà defalcato automaticamente l'importo di 5 Euro.

E' consentito l'utilizzo della tessera fino ad un credito minimo di 0,80 Euro.

Qualora l'importo del viaggio sia superiore a tale importo il debito sarà detratto all'atto della successiva ricarica;

Nel caso di viaggio sovrapposto al viaggio in abbonamento, il sistema defalcherà solo la parte extra tratta di abbonamento.

La carta a scalare applica, nel suo primo utilizzo, gli esatti importi dei biglietti di corsa semplice urbani ed extraurbani applicando l'integrazione oraria per i percorsi urbani e l'integrazione chilometrica per i percorsi extraurbani

a) Integrazione oraria urbana: l'integrazione temporale in ambito urbano va estesa fino ad una eventuale tariffa giornaliera, tenendo conto dell'applicazione della tariffa più conveniente per l'utente; verrà applicata in maniera progressiva l'integrazione temporale più conveniente associata alla tariffa collegata ai biglietti venduti come carnet (es. 70 min – collegato al biglietto venduto come carnet per cui 0,80 Euro -, 120 min – collegato al biglietto venduto come carnet per cui 1,10 Euro, giornaliera – collegato al biglietto venduto come carnet per cui 2,20 Euro).

Qualora venga effettuata una validazione extraurbana tra due validazioni urbane, le regole di integrazione urbana si applicano prescindendo dal viaggio extraurbano; la validazione extraurbana seguirà la logica di tariffazione dell'extraurbano.

La tariffa minima da applicare per un viaggio nell'ambito d'area sarà quella relativa al biglietto urbano in ambito comunale anche se il viaggio viene effettuato attraversando e/o scendendo in una fermata di un comune dell'area urbana diverso da quello intercettato in fase di check-in.

b) Integrazione tariffaria chilometrica: il tempo di integrazione Extraurbana è di 2 ore. Il tempo di integrazione si intende tra l'ultimo check-out e il successivo ckeck-in.

Nel caso di utilizzo di servizi ferroviari, il check out dovrà avvenire al massimo entro 4 ore dal check in.

Viaggi in ambito urbano su mezzi extraurbani:

In questo caso l'utente, essendo su un mezzo extraurbano, ha l'obbligo di effettuare Check-in e Check-out; se non esistono integrazioni precedenti il sistema ne apre contemporaneamente due sia in ambito urbano che extraurbano e applica comunque la tariffa urbana. I dati di ritorno prevedranno due record di cui uno a importo zero.

se esistono integrazioni già aperte, la nuova segue la precedente: se la precedente è extraurbana ne seguirà una extraurbana con l'applicazione dell'integrazione extraurbana; se la precedente è urbana ne seguirà una urbana (anche per ulteriori viaggi su mezzi extraurbani in ambito urbano);


Viaggi in ambito extraurbano ed urbano:

Se l'utente effettua due viaggi extraurbani, entro il tempo di integrazione (esempio Rovereto- Trento e Trento-Rovereto) e tra i due viaggi si utilizza il servizio urbano, la validazione in ambito urbano non inficia l'applicazione dell'integrazione tariffaria extraurbana

Nel caso di smarrimento/furto/danneggiamento, è consentito il ricaricamento degli importi non consumati sulla precedente carta a scalare nominativa.

GLI SCONTI

La carta a scalare consente di usufruire di sconti sulle ricariche successive all'acquisto della tessera. Tali sconti aumenteranno con la frequenza di utilizzo dei mezzi pubblici ("più viaggi, meno paghi"). Nel grafico seguente viene riportata la "curva degli sconti".



Per la CARTA A SCALARE caricata su smart card nominativa, la percentuale di sconto, calcolata in automatico in funzione della spesa giornaliera media sostenuta dall'utente dall'ultima ricarica, si applica all'importo consumato dall'utente. Chi viaggia molto può ottenere uno sconto fino al 20% dell'importo consumato dall'ultima ricarica (lo sconto si ottiene moltiplicando la percentuale di sconto per l'importo consumato dalla precedente ricarica).

Per quanto riguarda la CARTA A SCALARE anonima il predetto sconto è ridotto alla metà.

In caso di CARTA A SCALARE caricata su smart card nominativa, in presenza di abbonamento caricato, sarà applicato uno sconto aggiuntivo, la cui entità dipende dalla tipologia di abbonamento caricato, con una percentuale di sconto aggiuntiva indicata nello schema seguente:

Percentuale	=	2%	in	presenza	di	abbonamento	settimanale;
Percentuale	=	4%	in	presenza	di	abbonamento	mensile;
Percentuale	=	30%	in	presenza	di	abbonamento	annuale;

Lo sconto si ottiene moltiplicando la percentuale di sconto per l'importo consumato dalla precedente ricarica.

Per alcune categorie, in particolare pensionati e universitari, è previsto un ulteriore sconto (rispetto a quello ordinario descritto nella curva degli sconti) da applicare alla ricarica del 30 % (Sconto = 0,30 x Importo consumato dalla precedente ricarica).

Si precisa che lo sconto da applicare è arrotondato al decimo di euro superiore.

ALLEGATO 1
- Modalità validazione

ABBONAMENTO	STAZIONE	URBANO	EXTRAURBANO
Nominativa con Abbonamento + scalare	Tasto salita + validazione/ Tasto discesa + validazione (IN + OUT)	Validazione automatica (solo IN)*	Tasto scalare da premere solo nella fase di salita + validazione; sola validazione in discesa senza tasto
Nominativa - Scalare	Tasto salita + validazione/ Tasto discesa + validazione (IN + OUT)	Validazione automatica (solo IN)*	Validazione automatica (IN + OUT)
Anonima . Scalare	Tasto salita + validazione/ Tasto discesa + validazione (IN + OUT)	Validazione automatica (solo IN)*	Validazione automatica (IN + OUT)

* per viaggi in ambito urbano con mezzo extraurbano è obbligatorio fare check in e check out